

REGOLAMENTO (CE) N. 1099/2000 DEL CONSIGLIO
del 22 maggio 2000

recante modifica del regolamento (CE) n. 397/1999, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie di Taiwan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾,

visto l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 397/1999 del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie di Taiwan e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio⁽²⁾,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 397/1999, il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biciclette delle voci NC 8712 00 10, 8712 00 30 e 8712 00 80 originarie di Taiwan. Ai produttori esportatori taiwanesi sono state applicate le tecniche di campionamento e nei confronti delle società incluse nel campione sono state imposte aliquote del dazio individuali che vanno dal 2,4 % al 18,2 %, mentre ad altre società che hanno collaborato non incluse nel campione è stata attribuita un'aliquota del dazio media ponderata del 5,4 %. Nei confronti delle società che non si sono rese note o che non hanno collaborato all'inchiesta è stata istituita un'aliquota del dazio del 18,2 %.
- (2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 397/1999 prevede che qualora un produttore esportatore in Taiwan fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti per dimostrare che:
- nel periodo dell'inchiesta (dal 1° novembre 1996 al 31 ottobre 1997) non ha esportato nella Comunità i prodotti descritti all'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento,
 - non è collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori di Taiwan oggetto delle misure antidumping istituite da detto regolamento,

— ha effettivamente esportato i prodotti in questione nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità,

l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 397/1999 può essere modificato concedendo al produttore esportatore l'aliquota del dazio applicabile ai produttori che hanno collaborato e che non sono stati inclusi nel campione, vale a dire il 5,4 %.

B. RICHIESTE DEI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI

- (3) Quattro nuovi produttori esportatori taiwanesi, dopo aver chiesto di non ricevere un trattamento diverso rispetto alle società che hanno collaborato all'inchiesta iniziale ma che non sono state incluse nel campione, hanno fornito, su richiesta, prove tali da dimostrare che rispettano i requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 397/1999. Le prove fornite dalle società richiedenti sono considerate sufficienti a consentire la modifica del regolamento mediante l'aggiunta dei quattro nuovi produttori esportatori all'allegato del regolamento. Tale allegato elenca i produttori esportatori taiwanesi ai quali si applica un'aliquota del dazio media ponderata del 5,4 %.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'elenco dei produttori esportatori taiwanesi allegato al regolamento (CE) n. 397/1999 vengono aggiunte le società seguenti:

- Chien Chin Frame Co., Ltd, Tainan,
- High-Ride Bicycle Co., Ltd, Taichung,
- John Ching Cycle Co., Ltd, Taichung,
- Jonq Tyan Enterprise Co., Ltd, Tainan.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

⁽²⁾ GU L 49 del 25.2.1999, pag. 1.